

LA SEMPLIFICAZIONE DEI RITI ATTUATA DAL D.LGS. N° 150/2011

di MIRIANA BOSCO ¹

Sommario: 1) I riti semplificati 2) Il mutamento del rito (Art.4 D.Lgs. n.150/2011) 3) La sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (art. 5 D.Lgs. n° 150/2011) 4) I procedimenti ricondotti al rito del lavoro 5) Le norme del processo lavoristico inapplicabili ai riti semplificati 6) Le controversie regolate dal rito ordinario di cognizione 7) I riti semplificati più rilevanti

1) I riti semplificati

Negli ultimi anni, gli interventi normativi, in materia processuale civile, si sono susseguiti con grande rapidità, spesso in assenza di un disegno organico, che potesse assicurare una maggiore celerità dei giudizi. Nella maggior parte dei casi, tali interventi hanno assunto la forma della decretazione di urgenza, a dimostrazione del fatto che la necessità di definire, con impellenza, la annosa questione della efficienza del processo civile preoccupa, oltremodo, il legislatore.

Col passare del tempo, il proliferare degli interventi normativi ha, non soltanto, dato luogo a rilevanti difficoltà interpretative per tutti gli operatori del diritto, ma ha, altresì, determinato la disorganizzazione del lavoro giudiziario e, dunque, inevitabili lungaggini dei giudizi civili.

In attuazione della delega al Governo - contenuta nell'art. 54 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 "per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili" - è stato emanato il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, recante "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69", pubblicato in G.U. n. 220 del 21-9-2011.

Nell'esercizio della delega, si è inteso razionalizzare e semplificare la normativa processuale presente nella legislazione speciale, raggruppando in un unico testo normativo tutte le disposizioni speciali che disciplinano i procedimenti giudiziari previsti dalle leggi speciali. Il D.Lgs. n. 150/2011 ha ridotto e semplificato i procedimenti civili di cognizione, riconducendoli a tre modelli: rito ordinario di cognizione, rito del lavoro e rito sommario di cognizione². Ne è derivato un testo che si pone in rapporto di

¹ Avvocato iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bari. Si occupa, prevalentemente, di diritto civile, diritto del lavoro pubblico e diritto degli enti locali. Nel 2011, ha conseguito, con merito, il *Master di I livello* in "Organizzazione e gestione delle risorse umane nelle autonomie locali" presso la *Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari*. Discussione della tesi dal titolo "Il passaggio negli Enti Locali dal Nucleo di Valutazione all'Organismo indipendente di Valutazione". Dal 26 gennaio al 27 luglio 2011 ha svolto uno stage formativo e di orientamento presso l'Area Gestione del Personale - Ufficio Sviluppo Risorse Umane della A.S.L. BAT. Dal 13 marzo 2007 al 16 maggio 2011, è stata componente del Nucleo di valutazione del Comune di Spinazzola (BT). Da Gennaio 2013, è componente del comitato redazionale della rivista giuridica "La nuova procedura civile" - *Direttore Scientifico: avv. Luigi Viola*.

² La rigida tripartizione prevista dal d.lgs. n° 150/2011 non comporta specifiche ipotesi di nullità o di annullabilità dell'atto introduttivo del giudizio, qualora l'attore o il ricorrente sbagliassero nella individuazione della procedura applicabile al caso di specie. Le previsioni contenute nell'articolo 4 D.Lgs. n° 150/2011 regolamentano l'ipotesi in cui uno dei procedimenti previsti dal decreto legislativo venga erroneamente

complementarietà rispetto al codice di procedura civile, in sostanziale prosecuzione del libro IV del medesimo codice. Tanto al fine di conseguire una maggiore coerenza all'interno dell'ordinamento processuale sia mediante la rimozione di indebite discrasie procedurali sia attraverso l'utilizzo di un lessico il più possibile uniforme.

Tuttavia, il D.Lgs. n° 150/2011 non fuga, del tutto, la necessità di semplificazione e di razionalizzazione del sistema processuale civile, in quanto la delega al Governo, di cui all'art. 54 della Legge n° 69/2009, ha escluso la possibilità di incidere sulle disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché su quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (*"Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario"*), nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (*"Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia"*), nella legge 20 maggio 1970, n. 300 (*"Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"*), nel codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

In ogni caso, è degna di pregio l'inversione di tendenza che si è intesa realizzare con il d.lgs. n.150/2011, anche nell'ottica della ragionevole durata del processo - di per sé una afflizione che non è giusto sia, quindi, eccessivamente protratta - di cui all'articolo 111 Costituzione³.

Il decreto legislativo n°150/2011 è stato suddiviso in cinque capi.

Il primo capo (artt. 1-5) contiene disposizioni di carattere generale: sono puntualizzate le disposizioni di ciascun rito applicabili ai procedimenti contenziosi oggetto delle modifiche legislative e sono dettate le norme essenziali per garantire l'applicazione, a ciascun procedimento, del rito effettivamente stabilito dalla legge, mediante il recepimento e la rimodulazione della normativa in materia di mutamento del rito già contemplata dal codice di procedura civile.

Il secondo capo (artt. 6-13) prevede e disciplina tutti i procedimenti regolati dal rito del lavoro, previsto dagli articoli 413-441 del codice di procedura civile.

Il terzo capo (artt. 14-30) prevede e disciplina tutti i procedimenti regolati dal rito sommario di cognizione, previsto dagli articoli 702 bis - 702 *quater* del codice di procedura civile.

In questo capo rientrano:

introdotta applicando un rito differente rispetto a quello previsto dalla legge. Viene, in particolare, previsto che il giudice disponga il mutamento del rito con apposita ordinanza, da pronunciare, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti. Nella specifica ipotesi in cui la controversia rientri tra quelle per le quali il decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro, in considerazione del fatto che tale ultimo rito prevede che le preclusioni, sia assertive che probatorie, scattino in un momento anticipato rispetto agli altri riti, viene prescritto che con l'ordinanza di mutamento del rito venga fissata l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi. Al fine di dissipare gli eventuali dubbi interpretativi circa le forme della riassunzione del giudizio nell'ipotesi in cui venga dichiarata l'incompetenza del giudice adito il comma 4 dell'articolo 4 impone al giudice che dichiara la propria incompetenza di indicare con il medesimo provvedimento il rito corretto da applicare per la riassunzione dinanzi al giudice competente. Il comma 5 dell'articolo 4, infine, prevede che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano secondo le norme del rito applicato prima del mutamento.

³ Il principio della ragionevole durata del processo, sancito dalla *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* («ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole»), è entrato, in base alla L. cost. 2/99, nella Costituzione. In attuazione di tale comma è stata approvata la L. 24-3-2001, n. 89 che concerne la «previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile». L'art. 2 della legge stabilisce un diritto all'*equa riparazione* per chiunque subisca un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

- 1) i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art.14);
- 2) le opposizioni ai decreti di pagamento delle spese di giustizia (art.15);
- 3) i procedimenti in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari (art.16);
- 4) i procedimenti in materia di allontanamento dei cittadini dell'Unione europea o dei loro familiari (art.17);
- 5) i procedimenti in materia di allontanamento ed espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea (art.18);
- 6) i procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale (art.19);
- 7) i procedimenti di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari ed altri provvedimenti in materia di diritto all'unità familiare (art.20);
- 8) le opposizioni alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio (art.21);
- 9) le azioni popolari e le controversie in materia di eleggibilità, decadenza e incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali, regionali (art.22);
- 10) le azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo (art.23);
- 11) le impugnazioni delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo (art.24);
- 12) i procedimenti in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche (art.25);
- 13) le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai (art.26);
- 14) le impugnazioni delle deliberazioni del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (art.27);
- 15) i procedimenti in materia di discriminazione fondati su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; l'accesso al lavoro ed accesso a beni e servizi fondati su handicap, orientamento sessuale ed età; i procedimenti in materia di discriminazione nei confronti di disabili (art.28);
- 16) le opposizioni alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità (art.29);
- 17) le controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri (art.30).

Nelle anzidette controversie non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter c.p.c. Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma, c.p.c., il Presidente del collegio designa il giudice relatore.

Il Presidente può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. Fermo quanto detto, quando è competente la Corte di Appello in primo grado, il procedimento è regolato dagli articoli 702-bis e 702-ter c.p.c.

Il quarto capo (artt. 31-33) prevede e disciplina tutti i procedimenti regolati dal rito ordinario di cognizione, ovvero dagli articoli 163-310 e 323-408 del codice di procedura civile.

In questo gruppo rientrano:

- i procedimenti in materia di rettificazione di attribuzione del sesso;
- le opposizioni a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici;
- le controversie in materia di liquidazione degli usi civici.

Il quinto capo (artt. 34-36) disciplina tutte le numerose abrogazioni e le modificazioni delle singole leggi speciali che prevedevano i riti oggetto della semplificazione, nonché la disciplina transitoria necessaria per prevenire incertezze interpretative in merito all'ambito temporale di applicazione delle nuove norme.

È stata, inoltre, disposta una materia unitaria del procedimento volto alla sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti oggetto di opposizione in tutti i giudizi aventi natura oppositoria. Tale disciplina è stata raggruppata, sia in relazione ai termini sia in relazione ai presupposti per la concessione del provvedimento di sospensione ed è stata regolata valutando le specifiche esigenze che, in taluni casi, risultavano dettate dalla opportunità di assicurare la conformità rispetto ad impegni internazionali, ovvero a direttive comunitarie, come nel caso dell'opposizione ai provvedimenti di recupero degli aiuti di Stato e dell'opposizione ai provvedimenti di allontanamento di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea.

2) Il mutamento del rito (Art.4 D.Lgs. n.150/2011)

L'art. 4 D.Lgs. n.150/2011 disciplina il mutamento del rito. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal D.Lgs. n.150/2011, il giudice dispone il mutamento del rito, con ordinanza.

L'ordinanza è pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il D.Lgs. n.150/2011 prevede l'applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del d.lgs. n.150/2011.

Al fine di dissipare gli eventuali dubbi interpretativi circa le forme della riassunzione del giudizio nell'ipotesi in cui venga dichiarata l'incompetenza del giudice adito il comma 4 dell'articolo 4 impone al giudice che dichiara la propria incompetenza di indicare con il medesimo provvedimento il rito corretto da applicare per la riassunzione dinanzi al giudice competente.

Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

3) La sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (art. 5 D.Lgs. n° 150/2011)

L'articolo 5 D.Lgs. n° 150/2011 interviene sul rito previsto per l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, attualmente disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Legge di depenalizzazione"). Il procedimento in questione è stato ricondotto al rito del lavoro, in virtù dei caratteri di concentrazione e di officiosità dell'istruzione.

In ossequio al criterio di delega previsto dall'art. 54, comma 2, lettera a) della legge n. 69/2009 sono state mantenute ferme le speciali disposizioni in materia di competenza attualmente contenute nell'articolo 22-bis della legge n. 689/1981⁴.

Nel rispetto dell'ulteriore principio di delega (art. 54, cit., lettera c) ultimo periodo) che prevede il mantenimento delle disposizioni «finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile», sono state mantenute le ulteriori peculiarità del rito disciplinato da questa legge, tenendo conto del mutato quadro normativo costituzionale e degli interventi della Corte costituzionale che si sono succeduti in questa materia.

A tal fine, si prevede che la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto possa essere concessa dal giudice - con ordinanza non impugnabile - nei soli casi in cui la sospensione sia stata espressamente chiesta dall'opponente e solo quando ricorrano gravi e circostanziate ragioni, di cui il giudice deve dare esplicitamente conto nella motivazione del provvedimento di sospensione. Si è voluto, in tal modo, sottoporre il potere del giudice di sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione ad un rigoroso accertamento della sussistenza dei presupposti per la sospensione (ragionevole fondatezza dei motivi su cui si fonda l'opposizione; pericolo di un grave pregiudizio derivante dal tempo occorrente per la decisione dell'opposizione), di cui il giudice dovrà dare conto in modo chiaro ed esauriente nel provvedimento con cui sospende l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione.

Al fine di dare piena attuazione al principio del contraddittorio, l'ordinanza che sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato non potrà essere emessa prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti. Nondimeno, se durante il tempo occorrente per l'instaurazione del contraddittorio le ragioni dell'opponente rischiano di subire un pregiudizio irreparabile, il giudice potrà disporre la sospensione inaudita altera parte, con decreto pronunciato fuori udienza (in ossequio al principio della domanda, si deve ritenere che anche il decreto di sospensione potrà essere emanato solo se l'opponente ne abbia fatto espressa richiesta). In tal caso, il provvedimento di sospensione dovrà essere confermato alla prima udienza successiva, e, in ogni caso, entro il termine di sessanta giorni - pena la sua inefficacia - con ordinanza non

⁴ **Art. 22-bis legge n.689/1981 - Competenza per il giudizio di opposizione**

Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.

L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

- a. di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- b. di previdenza e assistenza obbligatoria;
- c. urbanistica ed edilizia;
- d. di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- e. di igiene degli alimenti e delle bevande;
- f. di società e di intermediari finanziari;
- g. tributaria e valutaria.

L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

- a. se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;
- b. quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;
- c. quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6321 del 22 marzo 2006, ha precisato che le opposizioni a sanzione amministrativa pecuniaria per inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola non rientrano nella competenza speciale del tribunale di cui all'art. 22 bis, lett. e).

impugnabile, in cui il giudice deve dare conto esplicitamente delle gravi e circostanziate ragioni che giustificano la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione. La previsione del termine di sessanta giorni è stata introdotta al fine di imporre l'instaurazione del contraddittorio tra le parti entro un termine ragionevole, ma tale da consentire la trattazione delle istanze cautelari unitamente a quelle di merito del procedimento.

Il procedimento regolato dall'art.8 D.Lgs. n.150/2011 si applica anche ai giudizi di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria previsti dall'articolo 205 del codice della strada⁵ (così l'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 32, comma 6, lett. b) del presente decreto legislativo).

4)I procedimenti ricondotti al rito del lavoro

Opposizione ad ordinanza-ingiunzione (art. 6 d.lgs. n° 150/2011)

Le controversie previste dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni dell'art. 6 d.lgs. n.150/2011. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

- di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- di previdenza e assistenza obbligatoria;
- di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- di igiene degli alimenti e delle bevande;
- valutaria;
- di antiriciclaggio.

L'opposizione si propone, altresì, davanti al tribunale:

- se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a € 15.493;
- quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a € 15.493;
- quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

⁵ Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 - articolo 205: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione - Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.

L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5 D.Lgs. n. 150/2011.

Alla prima udienza, il giudice:

a) quando il ricorso è proposto oltre i termini, lo dichiara inammissibile, con sentenza;

b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano, senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida, con ordinanza appellabile, il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'Autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8 art. 6 d.lgs. n° 150/2011.

Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

Con la sentenza che accoglie l'opposizione, il giudice può annullare, in tutto o in parte, l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura, in ogni caso, non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, c.p.c.. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis⁶, del D.P.R.30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada (art. 7 d.lgs. n° 150/2011)

Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, di cui all'art.204-bis⁷ del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada"), sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni dell'art.7 D.Lgs. n.150/2011. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è, altresì, inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203⁸ del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

⁶ ART.10, COMMA 6-BIS, D.P.R. n.115/2002 - Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato.

⁷ Art.204-bis D.LGS. n.285/1992 - Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

⁸ Art.203 D.LGS. n.285/1992 - 1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.

2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.

L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a Regioni, Province e Comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5 d.lgs. n.150/2011. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, c.p.c.⁹, il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

Alla prima udienza, il giudice:

a) dichiara inammissibile il ricorso, con sentenza, quando il ricorso è proposto oltre i termini;

b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano, senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida, con ordinanza appellabile, il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente ovvero l'autorità, che ha emesso il provvedimento impugnato, abbia ommesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.

Con la sentenza che accoglie l'opposizione, il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto.

Il giudice accoglie l'opposizione, quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Non si applica l'articolo 113, secondo comma, c.p.c.. Con la sentenza che rigetta l'opposizione, il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore.

Quando rigetta l'opposizione, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis¹⁰, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

⁹ art. 415, II comma, c.p.c. "Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni". Questi termini, previsti per il giudice e non per le parti, *non sono perentori*, sicché la loro violazione non incide sulla regolarità degli atti, ma solo sulla eventuale responsabilità disciplinare del magistrato.

¹⁰ art. 10, comma 6-bis D.P.R. n.115/2002: "Nei procedimenti di cui all' articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 e successive modificazioni e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è, in ogni caso, dovuto il contributo unificato". Tale comma è stato aggiunto dal numero 2) della lettera b) del comma 212 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, con la decorrenza ed i limiti indicati dal comma 253 del citato art.

materia di spese di giustizia" - Testo integrato con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato nella G.U. n.155 del 6/7/2011), gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Opposizione a sanzioni in materia di stupefacenti (art. 8 d.lgs. n° 150/2011)

In base all'art. 75 ("Condotte integranti illeciti amministrativi") del D.P.R. n° 309/1990 ("Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza") "*Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma ¹¹ 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2 ¹², è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:*

- a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;*
- b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;*
- c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;*
- d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.*

2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 ¹³ o ad altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze

2, dal comma 23-*quinqüesdecies* dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e dal comma 4-*quinqüesdecies* dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, aggiunto dalla relativa legge di conversione

¹¹ Articolo 73 D.P.R. n. 309/1990 - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope - *1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.*

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto.

In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà .

¹² Art. 72, comma 2, D.P.R. n.309/1990 - E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.

¹³ Art. 122 D.P.R. n.309/1990 - **Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo** - *1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente.*

2. Il programma viene formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.

3. Il programma e' attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia. 4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si dichiara di essere in condizioni di accoglierlo.

5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'articolo 121 ovvero del provvedimento di cui all'articolo 75, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.

competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 ¹⁴.

3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono, altresì, all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 ¹⁵ e 216 ¹⁶ del decreto

¹⁴ Art. 116 D.P.R. n.309/1990 - **Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private** - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la libertà di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcolodipendenti è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. L'autorizzazione alla specifica attività prescelta è rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attività prescelto;

d) presenza di un'equipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l'attività prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;

e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunità, supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica attività prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.

3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.

4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare accordi finalizzati a promuovere e supportare le attività e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

6. L'autorizzazione con indicazione delle attività prescelte è condizione necessaria oltre che per l'ammissione all'accreditamento istituzionale e agli accordi contrattuali di cui all'articolo 117, per:

a) lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114;

b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;

c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attività per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all'attività gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali.

8. Presso il Ministero della giustizia è tenuto l'elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell'attività identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco è annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.

9. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee.

¹⁵ Art. 214 d.lgs. n. 285/1992 - **Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida**

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214.

2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.

3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente.

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se' o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonchè, eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall' articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale")¹⁷, e successive modificazioni, e non venga emessa

4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato può chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.

5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.

¹⁶ Art.216 d.lgs. n.285/1992 - Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214.

2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.

3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente.

4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato può chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.

5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.

¹⁷ Art.18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - (Ordinanza-ingiunzione) - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è, altresì, disposta con la ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta la

ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.

5. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e da loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.

6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis.

7. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono, altresì, al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenni al Tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 13. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.

10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.

11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.

12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689¹⁸.

13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al comma 2.

14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

Le controversie previste dall'articolo 75, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ("Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"), sono regolate dall'articolo 6 del decreto legislativo n.150/2011, salvo quanto previsto dal comma 2. Sono competenti il giudice di pace e, nel caso di trasgressore di minorenne, il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato (art.9 d.lgs. n° 150/2011)

Ove non diversamente disposto dall'art. 9 D.Lgs. n.150/2011, le controversie in materia di recupero degli aiuti di Stato previste dall'art.1¹⁹ del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno

¹⁸ Art. 62, comma 2, Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.

¹⁹ Legge 6 giugno 2008, n. 101 - Art. 1 - Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile

1. Nei giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: «decisione di recupero», il giudice può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento, conseguente a detta decisione, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;

b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fonda su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero il giudice provvede alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.

3. Fuori dei casi in cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, con il provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa è decisa nei successivi sessanta giorni. Allo scadere del termine di novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini lo stesso e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando un termine di efficacia non superiore a sessanta giorni.

4. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai giudizi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi terzo, quarto e decimo del medesimo articolo 23.

5. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applica il comma 4. Se è già stato concesso il provvedimento di sospensione la causa è decisa nei termini di cui al comma 3, previa eventuale anticipazione dell'udienza di trattazione già fissata. Il giudice, su istanza di parte, riesamina il provvedimento di sospensione già concesso e ne dispone la revoca qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2.

6. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 3 e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della Corte d'appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal Presidente del tribunale.

2008, n. 101 (*"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee."* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008), sono regolate dalle disposizioni contenute nell'articolo 6 del d. Lgs. n. 150/2011, in quanto compatibili, ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 9 e 13.

Nelle controversie di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, e nei giudizi civili aventi ad oggetto un titolo giudiziale di pagamento conseguente a una decisione di recupero, il giudice, su richiesta di parte, può sospendere l'efficacia esecutiva del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

-gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;

-pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

Quando accoglie l'istanza di sospensione per motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero, il giudice provvede all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. L'istanza di sospensione non può, in ogni caso, essere accolta per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero, ai sensi dell'articolo 263²⁰ del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero, ai sensi dell'articolo 278²¹ del Trattato medesimo, ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.

Fuori dei casi in cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, quando accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa è decisa nei successivi sessanta giorni.

Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 4 e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello per le determinazioni di competenza. Nei Tribunali non divisi in sezioni, le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal Presidente del Tribunale.

I procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del codice della privacy (art.10 D.Lgs. n° 150/2011)

²⁰ Articolo 273 - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - (già Trattato istitutivo della Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957; poi modificato da successivi Trattati, fra i quali si può rammentare in particolare il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992; il testo attuale è stato da ultimo modificato dal Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009) - La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto dei trattati, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso

²¹ Articolo 278 (ex articolo 242 del TCE) - I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Le controversie previste dall' art. 152 ²² del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dall'art. 10 D.LGS. N° 150/2011.

E' competente il Tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, come definito dall'articolo 4 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5 D.Lgs. n° 150/2011.

Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.

La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 ²³ della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonché il risarcimento del danno.

Le controversie agrarie (art.11 D.Lgs. n° 150/2011)

Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dall'art. 11 D.Lgs. n° 150/2011. Sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320 (Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie - Gazz. Uff., 30 marzo 1963, n. 86).

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle suddette materie è tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione.

Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.

²² Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Art. 152. Autorità giudiziaria ordinaria - 1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.

1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.

²³ legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E) -art.4- Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'Autorità amministrativa, i Tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.

L'atto amministrativo non potrà essere rivocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti Autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui sopra, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente.

Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità.

Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro in favore dell'affittuario, si applica l'art. 429, terzo comma²⁴, c.p.c.. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'art. 373 c.p.c.²⁵, anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo e della sua famiglia o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda o per l'allevamento di animali.

Il rilascio del fondo può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa la sentenza che lo dispone.

Impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti (art.12 D.LGS. n. 150/2011)

Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis²⁶ del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.

²⁴ art. 429, III comma, c.p.c.: "Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto [art. 150 disp. att.]". Con decorrenza 1° gennaio 1999, la misura del saggio degli interessi legali [art. 1284 c.c.] è fissata al 2,5% dal d.m. 10-12-1998 (G.U. 11-12-1998, n. 289). Il legislatore, in considerazione del carattere alimentare dei crediti di lavoro [art. 36 Cost.], ha previsto che le somme dovute al lavoratore a titolo retributivo e risarcitorio siano automaticamente rivalutate secondo gli indici Istat [art. 150 disp. att.] a far data dalla maturazione del diritto. Il lavoratore, cioè, non è tenuto a provare il maggior danno da svalutazione e gli interessi vengono cumulati alla rivalutazione. La norma, avendo carattere sostanziale, viene applicata anche ai crediti sorti prima dell'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973. Secondo la giurisprudenza, il credito degli interessi è autonomo da quello del capitale e può essere fatto valere autonomamente da questo.

²⁵ art. 373 c.p.c.: "Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia, il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione [artt. 86 e 131 bis disp. att.]. L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione". Secondo la giurisprudenza, il danno grave è tale quando si produca una eccezionale sproporzione tra il vantaggio che il creditore otterrebbe ponendo in esecuzione la sentenza e il pregiudizio che patirebbe il debitore. Il danno è irreparabile quando si tratta di un pregiudizio irreversibile: ipotesi che non può verificarsi se la sentenza di condanna abbia ad oggetto il pagamento di una somma di denaro (non tutta la dottrina, però, è concorde su questo punto).

²⁶ legge 15 novembre 1995, n. 480 (in Gazz. Uff., 17 novembre, n. 269). -- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio – art.3-bis- 1. Al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari, di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, si provvede mediante il registro informatico dei protesti, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in modo da assicurare completezza, organicità e tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale. La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel registro informatico per cinque anni dalla data della registrazione.

Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, può chiederne l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine, l'interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla legge n. 77/1955 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari - Pubblicata nella G.U. n. 66 del 22 marzo 1955) , corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonché della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5 art. 4 Legge n. 55/1977.

Istanza analoga a quella di cui sopra può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonché dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.

Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento della regolarità dell'adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto, il responsabile dirigente dell'ufficio protesti accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilità l'esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza.

In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del responsabile dirigente dell'ufficio protesti, entro il termine di cui al comma 3 art. 4 legge n. 55/1977, l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il giudice competente è il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile.

Pertanto, le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 ("Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari" - Pubblicata nella G.U. n. 66 del 22 marzo 1955), e quelle avverso la mancata decisione sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro. E' competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.

Le opposizioni ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato (art.13 D.LGS. n° 150/2011)

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le norme di attuazione del presente articolo e in particolare:

- a) a) le procedure per la comunicazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante strumenti informatici e telematici, delle notizie sui protesti cambiari, da parte dei soggetti abilitati a levarli, nonché le modalità per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato;
- b) le caratteristiche e le modalità di tenuta del registro;
- c) i contenuti delle registrazioni;
- d) il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate e messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro informatico.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati il secondo comma dell'art. 1 e l'art. 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77.

4. All'art. 3, terzo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, le parole: "5 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "60 giorni".

Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.

La riabilitazione è accordata con decreto del Presidente del Tribunale, su istanza dell'interessato, corredata dai documenti giustificativi.

Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla Corte di appello, che decide in camera di consiglio.

Il decreto di riabilitazione è pubblicato sul Bollettino dei protesti cambiari ed è reclamabile ai sensi del comma 3 art. 17 ²⁷ LEGGE 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.

Nelle stesse forme di sopra è pubblicato il provvedimento della Corte di Appello che accoglie il reclamo. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al provvedimento di diniego di riabilitazione di cui all' articolo 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (recante "Disposizioni in materia di usura"), ovvero al decreto di riabilitazione ai sensi del comma 4 ²⁸ del medesimo articolo, sono soggette al rito del lavoro, ove non diversamente disposto dall' articolo 13 D.LGS. n. 150/2011.

Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato nel registro informatico dei protesti cambiari.

5) Le norme del processo lavoristico inapplicabili ai riti semplificati

Per quanto riguarda le controversie ricondotte al rito del lavoro, l'art. 2 D.Lgs. n. 150/2011 sancisce l'inapplicabilità delle previsioni del rito del lavoro oggettivamente incompatibili con le materie diverse²⁹ da quelle indicate dall'art. 409 c.p.c. ³⁰, come nel caso della disciplina della competenza territoriale e della competenza del giudice di appello (artt. 413 e 433 c.p.c.), delle specifiche regole per la difesa in giudizio delle pubbliche amministrazioni

²⁷ Art. 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108 - Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla Corte di appello che decide in camera di consiglio .

²⁸ Art. 17, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108 - Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è reclamabile, ai sensi del comma 3, da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.

²⁹ VIOLA, *La semplificazione dei riti civili*, Padova, 2011.

³⁰ L'art. 409 c.p.c. elenca le materie in relazione alle quali trova applicazione il rito del lavoro:

- a) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;
- b) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- c) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- d) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
- e) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

datrici di lavoro (art. 415, co. 7 e 417 bis c.p.c.) dell'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità e interpretazione dei contratti ed accordi collettivi (art. 420 bis c.p.c.), dell'esame dei testimoni sul luogo di lavoro (art. 421, co. 3, c.p.c.), del potere di richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali (art. 425 c.p.c.). È esclusa, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di costituzione e difesa personale delle parti (art. 417 c.p.c.), di condanna officiosa al pagamento degli interessi e della rivalutazione sui crediti di lavoro (art. 429, co. 3, c.p.c.), della disciplina differenziata dell'efficacia esecutiva della sentenza (art. 431 c.p.c.). È stato previsto che l'ordinanza anticipatoria prevista dall'art. 423, co. 2, c.p.c. possa essere concessa su istanza di ciascuna parte ed è stata esclusa la possibilità di deroga ai limiti in materia di prova sanciti dal codice civile consentita nel processo del lavoro dall'art. 421, co. 2, c.p.c., similmente a quanto già previsto dalla disciplina delle controversie in materia di locazione, comodato e affitto. Infine, è prevista l'inapplicabilità della disciplina in materia di mutamento del rito dettata dagli artt. 426, 427 e 439 c.p.c., relativa al provvedimento di mutamento del rito da ordinario di cognizione a lavoro e viceversa, in considerazione del fatto che tale fattispecie è oggetto di una specifica e più completa disciplina contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo.

6) Le controversie regolate dal rito ordinario di cognizione

Le controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (art. 31)

Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dall'art. 31 d.lgs. n.150/2011.

E' competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore. L'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.

Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, il tribunale ordina, all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro.

La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

L'opposizione alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (art. 32)

Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.

L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5 D.Lgs. n. 150/2011.

Le controversie in materia di liquidazione degli usi civici (art.33)

L'appello contro le decisioni dei commissari regionali di cui all'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è regolato dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dall'art. 33 D.Lgs. n. 150/2011.

Sono competenti, rispettivamente, la corte di appello di Palermo, per i provvedimenti pronunciati dal commissario regionale per la liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana, e la Corte di appello di Roma, per i provvedimenti pronunciati dai commissari regionali delle restanti regioni.

L'appello è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

L'appello contro decisioni preparatorie o interlocutorie può essere proposto soltanto dopo la decisione definitiva e unitamente all'impugnazione di questa.

L'atto di citazione è notificato a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

Su richiesta della cancelleria della corte di appello, il commissario che ha pronunciato la decisione impugnata trasmette tutti gli atti istruttori compiuti nella causa.

La sentenza che definisce il giudizio è comunicata, a cura della cancelleria, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

7)I riti semplificati più rilevanti

Oltre alle controversie ricondotte al rito del lavoro e a quelle regolate dal rito ordinario di cognizione, tra i riti semplificati più rilevanti rientrano: le controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari (art. 17 d.lgs. n° 150/2011), le controversie in materia di espulsione di cittadini extracomunitari (art. 18 d.lgs. n° 150/2011), le controversie in materia di discriminazione (art. 28 d.lgs. n° 150/2011)

Controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari (art. 17 d.lgs. n° 150/2011)

Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di

pubblica sicurezza di cui all'art. 20³¹ d.lgs. 6 febbraio 2007, n.30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), nonché per i motivi di cui all'articolo 21³² del medesimo decreto legislativo, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dall'art. 17 **d.lgs. n° 150/2011**.

E' competente il Tribunale, in composizione monocratica, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso, l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata, altresì, dinanzi all'autorità consolare.

Il ricorrente può stare in giudizio personalmente.

L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5 d.lgs. n. 150/2011.

L'allontanamento dal territorio italiano non può avere luogo fino alla pronuncia sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi di pubblica

³¹ D.lgs. 6 febbraio 2007, n.30 Art. 20 - Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico –

1. Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
 2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità ed in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. La esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.
 3. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare e economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese d'origine.
 4. I cittadini dell'Unione europea ed i loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica.
 5. I cittadini dell'Unione europea che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, salvo quando l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto contemplato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
 6. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione sul territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari.
 7. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di cui ai commi 1, 4 e 5 è adottato dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.
 8. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000 ed è nuovamente allontanato con accompagnamento immediato.
 9. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di cui al comma 7, ovvero quando il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale.
- 31.Art. 21. Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno
1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può, altresì, essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.
 2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato dal Prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento è adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine ed è tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalità di impugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale .

sicurezza. Il giudice decide sull'istanza di sospensione prima della scadenza del termine entro il quale il ricorrente deve lasciare il territorio nazionale. Quando il ricorso è rigettato, il ricorrente deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.

Controversie in materia di espulsione di cittadini extracomunitari (art. 18 D.Lgs. n.150/2011).

Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del D.Lgs. 286/1998 sono regolate dal rito sommario di cognizione. È competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione.

Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale o per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso, l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata, altresì, dinanzi all'autorità consolare. Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nonché, ove necessario, da un interprete.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorità che ha emesso il provvedimento almeno 5 giorni prima della medesima udienza.

L'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.

Il giudizio è definito, in ogni caso, entro 20 giorni dalla data di deposito del ricorso.

Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

Controversie in materia di discriminazione (art. 28 D.Lgs. n.150/2011)

Le controversie in materia di discriminazione sono regolate dal rito sommario di cognizione.

Si tratta, in particolare, delle controversie relative alle discriminazioni fondate su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 44 D.Lgs. 286/1998), delle discriminazioni, a causa della razza o dell'origine etnica, per l'accesso al lavoro, la formazione professionale, la protezione sociale, l'assistenza sanitaria, le prestazioni sociali, l'istruzione e l'accesso a beni e servizi (art. 4 D.Lgs. 215/2003), delle discriminazioni a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale, per quanto riguarda l'occupazione e le condizioni di lavoro (art. 4 D.Lgs. 216/2003), delle discriminazioni attuate in pregiudizio delle persone disabili (art. 3 L. 67/2006) e, infine, delle discriminazioni per ragioni di sesso

nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura (art. 55 quinquies D.Lgs. 198/2006).

È competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.

Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si possa presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.

Con l'ordinanza che definisce il giudizio, il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Con l'obiettivo di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

Ai fini della liquidazione del danno, il giudice valuta se l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione a una precedente azione giudiziale o un'ingiusta reazione a una precedente attività del soggetto leso volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano di tiratura nazionale.